

Comm. Dott. GIUSEPPE INTERSIMONE

NOTAIO

Lungotevere Mellini, 10

ROMA - Tel. 361792

N. 15839 di Repertorio N. 7359 di Raccolta

DEPOSITO DI STATUTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantatre, il giorno ventuno del mese di gennaio (21.1.1953) in Roma, Via Po numero 21.

Innanzi a me Dottor Giuseppe INTERSIMONE, Notaio in Palestrina, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Latina e Velletri

E' COMPARSO:

L'On. Luigi MORELLI fu Giuseppe, nato a Castellanza (Varese), domiciliato per ragioni di carica in Roma, Via Po n.21.

Egli interviene in questo atto nella sua qualità di Segretario Generale aggiunto della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.), aderente alla Confederazione Internazionale Sindacati Liberi, con sede in Roma, Via Po n.21.

Io Notaio sono certo della identità personale di detto comparente il quale dichiara di rinunciare all'assistenza dei testimoni.

Con questo atto l'Onorevole Luigi MORELLI fu Giuseppe, nella qualità anzidetta, premette:



2. - che nel primo congresso nazionale tenutosi a Napoli dal giorno undici al giorno quattordici novembre millenovecentocinquantuno, in relazione al patto di unificazione delle forze Sindacali democratiche, stabilito il trenta aprile millenovecentocinquanta (30.4.1950) dalle organizzazioni che hanno dato vita alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.), è stato approvato lo Statuto Confederale, che da allora ad oggi ha retto la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori.

Tutto ciò premesso, l'On. Luigi MORELLI fu Giuseppe, nella qualità anzidetta, dichiara di voler depositare nei miei atti, perchè venga registrato unitamente al presente verbale, il detto Statuto Confederale, e possa - in tal modo - acquistare veste giuridica.

Pertanto egli mi consegna lo Statuto della Confederazione, scritto su sette fogli di carta bollata da da L.32, e precisamente per circa ventitre facciate.

Aderendo all'invito, io Notaio ritiro tale Statuto che - previa lettura ed approvazione - si allega al presente atto sotto la lettera A.=

L'On. Luigi MORELLI dichiara che il deposito viene fatto nell'interesse della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) e che le spese



di esso sono a carico della medesima.

3.

Richiesto io Notaio ricevo questo atto, da me letto, con l'allegato, al comparente, il quale lo approva e sottoscrive, in fine e sull'allegato Statuto, essendo conforme alla sua volontà espressa.

Scritto da persona di mia fiducia, sotto mia dettatura, in righe settantadue (72) del presente foglio.

F.to n.n. Luigi Morelli

" Dottor Giuseppe INTERSIMONE = Notaio

ALLEGATO A al N. 7359 di Raccolta

CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI

STATUTO CONFEDERALE

(Approvato al Congresso Confederale-Napoli,

21 - 14 Novembre 1951)

Cap. I

PRINCIPI E SCOPI

Art. 1°

E' costituita la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.); con sede in Roma.

Art. 2°

La Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, si richiama e si ispira, nella sua azione, ad una concezione che, mentre vede la personalità umana na-



4.

turalmente svolgersi attraverso l'appartenenza ad una serie organica di comunità sociali, afferma che al rispetto delle esigenze della persona debbono ordinarsi la Società e lo Stato.

Le posizioni che essa prende dinanzi ai problemi dell'organizzazione economica e sociale mirano a realizzare la solidarietà e la giustizia sociale, mediante le quali si consegue il trionfo di un ideale di pace.

Essa ritiene che le condizioni dell'economia debbano permettere lo sviluppo della personalità umana attraverso la giusta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, nell'ordine individuale, familiare e sociale.

Essa constata che le condizioni attuali del sistema economico non permettono la realizzazione di questo fine, e pertanto ritiene necessaria la loro trasformazione, in modo da assicurare un migliore impiego delle forze produttrici ed una ripartizione più equa dei frutti della produzione tra diversi elementi che vi concorrono; sul piano interno, mediante:

a) la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'unità produttiva e la loro immissione nella proprietà dei mezzi di produzione;

b) la partecipazione dei lavoratori alla program-

mazione e al controllo dell'attività economica;

5.

c) l'attuazione di radicali riforme atte alla utilizzazione, nell'interesse della collettività, di tutte le risorse del Paese.

Sul piano internazionale, mediante:

a) la solidarietà internazionale dei Sindacati dei Lavoratori Liberi e democratici;

b) l'unificazione economica dei mercati come premessa della unificazione politica degli Stati.


Essa intende promuovere queste trasformazioni con il libero esercizio dell'azione sindacale, nell'ambito del sistema democratico, e afferma che le organizzazioni sindacali devono separare le loro responsabilità da quelle dei raggruppamenti politici, dai quali si distinguono per natura, finalità e metodo di azione, e intende rivendicare costantemente la piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna, e la assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai Governi e ai Partiti.

Essa afferma che l'accoglimento del Sindacato democratico e della sua azione nel seno della società civile organizzata determina una costante e inderogabile esigenza strutturale della stessa e costituisce una garanzia e una difesa dell'ordine democratico.



6.

Pertanto, mentre si ispira al principio della supremazia del lavoro sul capitale e si impegna a perseguire il miglioramento delle condizioni economiche delle classi lavoratrici e l'elevazione morale, culturale e sociale delle stesse, ritiene che il movimento sindacale e la sua possibilità di azione, si basino su, una sola necessaria condizione; l'adesione libera e spontanea dei lavoratori alla organizzazione sindacale e la moltiplicazione della forza organizzativa di questa.



Decisa ad utilizzare al massimo le risorse formative proprie del movimento sindacale, essa intende, d'altra parte, fare appello al concorso delle forze intellettuali e morali capaci di servire alla preparazione dei lavoratori, in funzione delle responsabilità che loro incombono in una organizzazione democratica della vita professionale ed economica, e nella loro completa emancipazione.

Sviluppando la sua azione in difesa e rappresentanza degli interessi generali del lavoro, la Confederazione assume la piena responsabilità di questa azione, che essa determina nella totale indipendenza da ogni raggruppamento esterno.

Art. 3°

La Confederazione si propone di:

- creare in Italia un movimento sindacale fondato sui principi esposti nell'art.2;
- organizzare un movimento di opinione favorevole all'azione sindacale democratica;
- esercitare un'azione di coordinamento e di collegamento nazionale e internazionale tra le associazioni di categoria;
- rappresentare le organizzazioni di categoria confederate o su richiesta delle medesime ovvero quando si tratti di questioni di interesse generale:
 - a) dinanzi ai pubblici poteri ed alle varie istituzioni;
 - b) dinanzi alle organizzazioni dei datori di lavoro;
 - c) dinanzi alle istituzioni o organizzazioni internazionali;
- assistere le organizzazioni di categoria nell'azione sindacale;
- attuare tutti i servizi necessari agli organismi confederati per una valida azione sindacale;
- favorire particolari iniziative volte alla formazione sindacale e professionale dei giovani lavoratori;
- organizzare o favorire le istituzioni di interesse generale capaci di assistere e di difendere i lavoratori.



12

COSTITUZIONE

Art. 4

Fossono far parte della Confederazione tutti i sindacati che si ispirano, nel loro statuto e nella loro azione, ai principi esposti nell'art.2.

L'organizzazione della C.I.S.L. comprende:

- a) i Sindacati nazionali aderenti che riuniscono tutti i lavoratori appartenenti ad una categoria o professione e le Federazioni nazionali che raggruppano i sindacati nazionali di categorie affini e che svolgono funzioni di tutela per rappresentanza diretta delle categorie.
- b) le Unioni provinciali che esplicano sul piano locale funzioni di collegamento e coordinamento, e assistono i sindacati locali e provinciali e le Federazioni provinciali nell'attività di loro competenza.

A loro volta le Unioni provinciali si articolano in Unioni mandamentali, zonali e comunali a secondo l'esigenza delle singole provincie.

In determinate regioni, ove ciò sia richiesto da particolari situazioni politiche di autonomia, la C.I.S.L. delega le sue funzioni nell'ambito stretto della competenza specifica e territoriale, ad un organismo di coordinamento regionale costituito a ta-

le scopo.

9.

Art. 5°

Le organizzazioni aderenti conservano, nel quadro dello Statuto della Confederazione, la loro intera autonomia, salvo l'obbligo per i Sindacati locali di appartenere ad una Federazione sul piano di categoria ed alle rispettive Unioni sul piano territoriale.

Inoltre sul piano nazionale i Sindacati dovranno tendere a raggrupparsi per affinità in Federazioni Nazionali.

Per le azioni intercategoriale o di solidarietà, deve essere sentito il parere della Segreteria Confederale, la quale può sottoporre le decisioni prese, a norma dei rispettivi Statuti, dagli organi direttivi delle Organizzazioni interessate, all'esame del Consiglio Generale, da convocarsi se del caso, straordinariamente.



AMMISSIONI - RADIAZIONI

Art. 6°

Le Organizzazioni che intendono aderire alla Confederazione, devono rivolgere domanda scritta alla Segreteria Confederale corredata dai seguenti documenti:

- a) due esemplari dello Statuto;

10.

- b) elenco dei componenti degli organi direttivi;
- c) indicazione delle Organizzazioni con le quali eventualmente siano in rapporto;
- d) dichiarazione che l'Organizzazione ha preso conoscenza dello Statuto e del Regolamento della Confederazione e si impegna ad uniformare ad essi la propria azione e ad apportare al proprio Statuto le modifiche necessarie per l'adeguamento a quello Confederale.

L'ammissione è deliberata dal Comitato Esecutivo e convalidata dal Consiglio Generale, scaduti i termini di cui al comma seguente.

Contro le deliberazioni del Comitato Esecutivo è ammesso ricorso al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla comunicazione.

Art. 7°

Le singole Organizzazioni aderenti debbono informare la Segreteria Confederale di tutte le modifiche apportate al loro Statuto e far conoscere i cambiamenti sopravvenuti nei loro organi direttivi.

Esse debbono, alla fine di ogni anno, far conoscere i loro effettivi e l'ammontare dei contributi raccolti.

La Segreteria Confederale ha facoltà di verificare le denunce.

Le radiazioni delle Organizzazioni, sia per il mancato assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti della Confederazione, sia per ogni altro motivo dovuto all'inosservanza delle norme Statutarie, sono pronunziate dal Comitato Esecutivo a maggioranza di almeno 2/3 dei presenti e convalidate dal Consiglio Generale dopo scaduti i termini per il ricorso previsti dall'ultimo capoverso del presente articolo. In caso di grave infrazione delle norme statutarie, la Segreteria Confederale può deliberare la sospensione dell'Organizzazione, in attesa del giudizio del Comitato Esecutivo da convocarsi d'urgenza.

Contro le deliberazioni del Comitato Esecutivo è ammesso ricorso in prima istanza al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla comunicazione, ed in seconda istanza al primo Congresso Confederale successivo al provvedimento.

Art. 9°

Le somme versate dalle Organizzazioni dimissionarie, sospese o radiate, rimangono acquisite alla Confederazione.

Art. 10°

L'ammissione dei Sindacati è pronunziata dalla



12.

rispettiva Federazione e convalidata dal Comitato Esecutivo Confederale. Contro la mancata convalida è ammesso ricorso entro 30 giorni al Consiglio Generale.

Cap.III

ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

Art. 11

Son organi della Confederazione:

- 1) Il Congresso Confederale
- 2) il Consiglio Generale
- 3) il Comitato Esecutivo
- 4) la Segreteria Confederale
- 5) il Collegio dei Sindaci
- 6) il Collegio dei Proviviri.

IL CONGRESSO CONFEDERALE

Art. 12

Il Congresso Confederale é l'organo massimo deliberante della C.I.S.L. Esso si riunisce in via ordinaria ogni tre anni, salvo le convocazioni straordinarie.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a) dal Consiglio Generale, a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei suoi componenti;
- b) da un terzo dei soci, i quali firmato la ri-

chiesta a mezzo dei Sindacati Provinciali di categoria.

13.

Le Unioni Provinciali sono responsabili della autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria del Congresso debbono essere motivate.

Art. 13

Il Congresso Confederale è composto dai delegati eletti nei congressi delle rispettive organizzazioni di categoria e territoriali. Nella composizione deve essere data la preminenza ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria, secondo le norme regolamentari.

Partecipano inoltre, col solo diritto di parola, in quanto non delegati, i membri eletti dal Consiglio Generale, i rappresentanti regionali, i Segretari responsabili in carica delle organizzazioni di categoria e i Segretari responsabili di categoria scaduti.

Art. 14

Partecipano al Congresso le organizzazioni che sono in regola col tesseramento confederale.

Art. 15.

L'ordine del giorno del Congresso Confederale è fissato dal Consiglio Generale, su proposta della



[Handwritten signature]

14.

Segreteria Confederale, e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

Gli organi periferici, non rappresentati nel Consiglio Generale, possono far pervenire le proposte di inserimento di argomenti all'ordine del giorno, nel termine di 15 giorni prima della convocazione del Consiglio Generale medesimo.

Art. 16

Il Congresso Confederale fissa l'indirizzo generale della Confederazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione morale e finanziaria; decide definitivamente sui ricorsi riguardanti le radiazioni di cui all'art.8; elegge il Collegio dei Sindaci e quello dei Probiviri.

Le decisioni del Congresso, salvo quelle che riguardano lo scioglimento della Confederazione, sono prese a maggioranza semplice.

IL CONSIGLIO GENERALE

Art. 17

Il Consiglio Generale é l'organo deliberante della Confederazione tra un Congresso e l'altro. Elegge nel suo seno, prima la Segreteria Confederale, poi il Comitato Esecutivo.

Esso si riunisce almeno ogni quattro mesi ed ha

il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale e organizzativa della Confederazione, sulla base delle deliberazioni del Congresso. 15.

Ad esso spetta inoltre il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del triennio, ed in sessione straordinaria.

Esamina e approva i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporsi al Congresso, fissa la ripartizione percentuale dei contributi sindacali tra le varie organizzazioni di categoria e territoriali.

Convalida le ammissioni e le radiazioni di cui agli artt. 6 e 8 e delibera in prima istanza sui ricorsi di cui all'art. 8.

Art. 18

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dall'Esecutivo su proposta della Segreteria, e straordinariamente a richiesta di un terzo dei suoi membri, o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria Confederale.

Art. 19

Il Consiglio Generale è così costituito:

a) da un rappresentante per ogni Federazione Nazio-

16.

nale di categoria od organismo similare, nella persona del dirigente responsabile, comunque denominato. Per la sostituzione di quest'ultimo, in caso di eventuale assenza, il Comitato Direttivo della categoria designerà un supplente permanente da scegliersi fra uno dei componenti la Segreteria della Federazione od organismo similare, comunicandone il nominativo alla Segreteria Confederale entro un mese dalla fine del Congresso Confederale:

- b) da un rappresentante per ogni regione eletto in sede di Congresso Confederale dei delegati delle Unioni provinciali di ciascuna regione con voto proporzionale;
- c) da 40 membri eletti dal Congresso.

Possono essere eletti tutti i soci della C.I.S.L. tranne coloro che già sono componenti di diritto a norma del comma a) e b) del presente articolo.

Ove per qualsiasi ragione si verifichi una vacanza tra i membri del Consiglio Generale eletti dal Congresso, secondo il capoverso c), oppure eletti dal Congresso, secondo il capoverso b), questa sarà ricoperta da colui che in sede di Congresso riportò in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Generale. Delibera le ammissioni e le radiazioni delle organizzazioni.

Convoca, con deliberazione a maggioranza semplice, il Consiglio Generale, fissandone l'O.d.G.

Esso si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria Confederale o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Esecutivo stesso.

Art. 21

Il Comitato Esecutivo è composto:

- a) da 26 membri eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno;
- b) dai componenti la Segreteria Confederale.

LA SEGRETERIA CONFEDERALE

Art. 22

La Segreteria Confederale è composta di 9 membri eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno.

Il Consiglio Generale elegge in primo tempo, con votazione separata, il Segretario Generale della Confederazione; successivamente elegge gli altri 8 membri.

Colui che fra i Segretari avrà ottenuto il maggior numero di voti, assumerà la carica di Segretario Generale Aggiunto.

18.

Della Segreteria Confederale fa parte come membro di diritto il Direttore di "Conquiste del Lavoro", organo ufficiale della C.I.S.L. Il Direttore è nominato dal Consiglio Generale.

Art. 23

La Segreteria Confederale rappresenta la Confederazione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Confederazione stessa, attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti.

Essa prepara una relazione morale e finanziaria e la sottopone all'approvazione del Consiglio Generale un mese prima della convocazione del Congresso.

Essa interviene a comporre ogni conflitto insorgente fra le Organizzazioni aderenti.

La rappresentanza legale della Confederazione spetta al Segretariato Generale.

Cap. IV

ASSEMBLEA NAZIONALE ORGANIZZATIVA

Art. 24

Nel periodo intercorrente tra Congresso e Congresso viene convocata annualmente a cura della Segreteria Confederale, l'Assemblea Nazionale Organizzativa, la quale è composta da rappresentanti confedera-

li, da rappresentanti di ogni Federazione Nazionale di categoria e organismi similari, da rappresentanti di ogni Unione Provinciale nel numero e con le modalità che di volta in volta saranno fissate dal Consiglio Generale in relazione al tema organizzativo all'O.d.g. dell'Assemblea.

19.

Cap. V

INCOMPATIBILITA' TRA LE CARICHE

Art. 25

Le cariche di membro della Segreteria Confederale delle Segreterie delle Federazioni di categoria o di organismi similari e delle Segreterie delle Unioni Sindacali Provinciali sono incompatibili tra di loro. Sono inoltre incompatibili con cariche direttive sindacali nazionali le cariche di componenti di organi esecutivi, e di segreterie nazionali, di partiti politici e movimenti politici.

Criteri analoghi saranno seguiti per l'incompatibilità tra cariche provinciali sindacali e quelle di partiti e movimenti politici.

Art. 26°

I funzionari componenti di organi direttivi di organismi sindacali non partecipano alle sedute nelle quali viene deciso il trattamento economico del personale che presta la propria opera degli uffici sin-

20.

decadi.

Art. 27

L'elezione a membro di organi direttivi ed esecutivi di qualsiasi grado non stabilisce di per sé rapporto di impiego con l'organizzazione sindacale.

Art. 28

Non esiste incompatibilità per la elezione di un dirigente ad altre cariche direttive. Però chi viene eletto a due o più cariche fra loro incompatibili deve optare per una sola carica, con dichiarazione scritta da farsi entro quindici giorni dalla nomina alle cariche successive. In caso di inadempienza, gli organi competenti dichiareranno l'eletto decaduto dalle cariche alle quali venne nominato successivamente alla prima conferitagli.

I funzionari sono eleggibili a tutte le cariche, esercitano di conseguenza il diritto di opzione.

Art. 29

Qualora un Segretario di Federazione o di organismi similati di categoria venga eletto componente la Segreteria Confederale ed opti per quest'ultima carica, rimarrà di diritto membro del Consiglio Generale.

Cap. VI

IL COLLEGIO DEI SINDACI E DEI PROBIVIRI

Art. 30

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo ed adempie alle sue funzioni a norma degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; a mezzo del suo presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Generale e risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso.

I Sindaci non possono far parte di organi deliberanti centrali e periferici della organizzazione. È inoltre incompatibile la carica di sindaco confederale con quella di sindaco delle organizzazioni categoriali e territoriali.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 31

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

Ha il compito di dirimere le controversie tra i

22.

soci e i vari organi centrali della Confederazione e tra le Organizzazioni verticali ed orizzontali aderenti.

In particolare decide sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e dei regolamenti e su tutte le vertenze elettorali.

Decide in ultima istanza sui ricorsi contro deliberazioni dei Collegi dei Probiviri delle organizzazioni verticali ed orizzontali.

Il Collegio dei Probiviri é composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso.

I Probiviri non possono far parte di organi deliberanti della Confederazione. E' inoltre incompatibile la carica di probiviro confederale con quella di probiviro delle organizzazioni categoriali e territoriali.

Cap. VII

F I N A N Z A

Art. 32

Il contributo Confederale é fissato dal Congresso Nazionale su proposta del Consiglio Generale.

Il contributo é raccolto per mezzo di una tessera Confederale obbligatoria per tutti gli aderenti a qualsiasi professione o categoria appartengano. Le modalit  della riscossione sono fissate col regola-

mento.

23.

Art. 33

Può essere costituita una Cassa Confederale di solidarietà avente per scopo di sostenere le Casse delle singole Associazioni aderenti.

Le condizioni del funzionamento e finanziamento saranno fissate col regolamento.

Cap. VIII

PATRIMONIO

Art. 34

Il Patrimonio della Confederazione è costituito dei contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa, ed ovunque siano dislocati, al centro od alla periferia (nella sede della Confederazione, presso le Federazioni di categoria o presso le Unioni Sindacali).

Finchè dura la Confederazione, i singoli associati o gruppi di associati o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimonio nè pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Art. 35

24.

La Confederazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale che legittimamente la rappresenta di fronte ai terzi e all'autorità giudiziaria.

Art. 36

Le organizzazioni categoriali e territoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa e in ispecie per il fatto dell'adesione o della dipendenza della Confederazione chiedere di essere sollevate dalla stessa.

Art. 37

Eventuali controlli di natura amministrativa o intervenuti di natura finanziaria disposti dalla Confederazione a favore delle organizzazioni categoriali e territoriali, o dei loro associati, costituiscono normale attività di assistenza propria della Confederazione senza assunzione di corresponsabilità.

Cap. IX

ENTE DI ASSISTENZA

Art. 38

L'Istituto Nazionale di Assistenza Sociale, INAS, è l'Ente di Assistenza della C.I.S.L.

Il consiglio Generale della C.I.S.L. nomina i

membri del Consiglio di Amministrazione e i membri
del Collegio dei Sindaci nel numero previsto dallo
Statuto dell'Ente.

25.

Cap. X

SCIoglimento DELLA CONFEDERAZIONE

E MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Art. 39

Ogni proposta relativa alla revisione dello Statuto deve essere sottoposta al Consiglio Generale tre mesi prima, almeno, della convocazione del Congresso.

Ogni modificazione dello Statuto non può essere pronunciata altro che dal Congresso Confederale, a maggioranza di due terzi dei votanti.

Art. 40

Lo scioglimento della Confederazione può essere pronunciato solamente dal Congresso Confederale, a maggioranza di tre quarti dei voti rappresentati.

In caso di scioglimento, il Congresso Confederale delibererà la destinazione ed impiego del patrimonio della Confederazione.

Cap. XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 41

Le Federazioni di categoria e le Unioni Provin-

26.

ciali dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esse i propri Statuti: le norme contrastanti sono nulle.

F.to. n.n. Luigi Morelli

" Dottor Giuseppe INTERSIMONE = Notaio

Registrato a Palestrina il 26 gennaio 1953 al N. 744

Vol. 131 Atti Pubblici Esatte L. 651

Il proc. fto: Renzetti

La presente copia in conformità all'originale ed all'allegato, firmati come per legge, si rilascia per

uso *pane*

Roma, 29 gennaio 1953

Il Notaio Giuseppe Intersimone

